

Rassegna Stampa

di Venerdì 12 giugno 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
36	Italia Oggi	12/06/2026	<i>Edilizia scolastica, ultimo giorno per le domande</i>	3
Rubrica Lavoro				
1+12	Il Sole 24 Ore	12/06/2026	<i>Per i laureati piu' lavoro ma pagato poco Stipendi giu' del 60% rispetto all'estero (E.Bruno)</i>	4
31	Italia Oggi	12/06/2026	<i>Lauree professionalizzanti, occupati al 90% gia' solo dopo un anno (M.Damiani)</i>	7
Rubrica Professionisti				
32	Il Sole 24 Ore	12/06/2026	<i>L'intelligenza artificiale puo' modulare i compensi (C.Colombo/C.Curcio)</i>	8
36	Il Sole 24 Ore	12/06/2026	<i>La stretta sui Ced condiziona le aggregazioni tra professionisti (L.De Stefani)</i>	9
Rubrica Fondi pubblici				
9	Il Sole 24 Ore	12/06/2026	<i>Iperammortamento, parte la piattaforma per la prima fase</i>	10
Rubrica Normative e Giustizia				
37	Italia Oggi	12/06/2026	<i>CAM obbligatori nei ripristini stradali</i>	12

INTERVENTI PNRR

Edilizia scolastica, ultimo giorno per le domande

Scade oggi l'avviso pubblico per la presentazione di richieste di finanziamento per far fronte a esigenze indifferibili e urgenti per completare gli interventi e garantire il conseguimento dei target Pnrr. Il bando, lanciato dal Ministero dell'istruzione e del merito, stanziava allo scopo la somma complessiva di 20 milioni di euro.

Possono partecipare alla selezione pubblica i comuni, le province, ivi comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi, gli enti di decentramento regionale, le città metropolitane e la Regione Valle d'Aosta, in qualità di soggetti attuatori degli interventi del Pnrr finanziati nell'ambito delle misure a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le proposte necessarie per far fronte a esigenze indifferibili e urgenti relative a interventi non ultimati alla data del 20 novembre 2025. Il contributo è richiedibile entro il limite massimo di 400 mila euro ad intervento. Il contributo può essere utilizzato per coprire le seguenti spese del quadro economico dell'opera: lavori ed eventuali altre voci del quadro economico, qualora il loro valore sia determinato percentualmente all'importo dei lavori.

Non sono ammissibili le spese per eventuali costi di esproprio o di acquisto di terreni e fabbricati, forniture di arredi mobili e attrezzature e opere complementari e aggiuntive non necessarie per garantire la funzionalità dell'opera e il raggiungimento del target di misura. Il portale telematico <https://pnrr.istruzione.it> consentirà la presentazione delle domande fino alle 18 odierne.





Per i laureati più lavoro ma pagato poco Stipendi giù del 60% rispetto all'estero

AlmaLaurea

Migliora l'occupazione a uno e cinque anni dal conseguimento del titolo

Fuori Italia i salari toccano i 2.941 euro al mese, qui da noi si fermano a 1.840

Occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Proprio le differenze

retributive spingono molti giovani a emigrare per lavorare. E, cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a cinque anni dal titolo, oltreconfine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. A certificarlo è il rapporto AlmaLaurea. L'occupabilità più elevata è per i laureati del gruppo medico-sanitario, di ingegneria, di informatica e tecnologie Ict e di architettura.

Eugenio Bruno — a pag. 12

Laureati, più lavoro ma stipendi al palo: -60% rispetto all'estero

AlmaLaurea. L'occupazione a uno e cinque anni dal titolo migliora, le retribuzioni no: guadagni mensili fino a 2.941 euro fuori, 1.840 da noi

Eugenio Bruno

Occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Proprio le differenze retributive spingono molti giovani a emigrare per lavorare. E, cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a cinque anni dal titolo, oltreconfine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. A certificarlo è il "XXVIII Rapporto AlmaLaurea su Laurea e Occupazione" che è stato presentato ieri all'università della Basilicata e che è stato seguito dal solito fiume di comunicati dei singoli atenei sulle proprie performance rilevanti in materia di lavoro, tirocini, esperienze all'estero.

In questa sede rimaniamo su un

piano nazionale e partiamo dalla platea scandagliata. Le due rilevazioni, condotte dal consorzio che raggruppa 81 università, hanno coinvolto, per i percorsi di laurea, 335mila persone che hanno completato gli studi nel 2025 e quasi 700mila per gli esiti occupazionali, intervistati a uno, tre e cinque anni dal titolo.

Il primo elemento che emerge è che si laureano soprattutto le donne (il 59,6%), tranne che nelle discipline Stem dove sono ferme al 40,5% ormai da dieci anni. Passando alla regolarità (o meno) dei percorsi universitari - che si confermano ricchi di esperienze pratiche, con il 60,9% dei laureati che ha svolto un tirocinio curriculare, il 68% che ha lavorato durante gli

studi e il 10,2% che vanta un'esperienza di studio all'estero, ndr - arriva al traguardo in tempo il 60,4% del campione. Quindi, quasi quattro su dieci lo fanno da fuori corso. Una variabile non proprio secondaria visto che i laureati nei tempi hanno il 14,1% di probabilità in più di essere occupati.

Quanto all'età media alla laurea siamo a 26,3 anni mentre il voto medio è di 102,8 su 110. In generale, l'89,1% del campione esprime una soddisfazione «elevata» per l'esperienza universitaria e il 72,1% confermerebbe corso e ateneo.

Spostandoci sui ritorni lavorativi arriva una buona notizia. Cioè l'aumento, rispettivamente, del 2,6% e del 2,2% dei laureati di primo e secondo livello che, a un anno di distanza, lavorano rispetto al 2024.



Arrivando a toccare, rispettivamente, l'81,2% e l'80,8%. Meglio ancora a cinque anni di distanza, quando gli occupati dopo una magistrale o una laurea a ciclo unico sono il 94,4%, che è il valore più alto degli ultimi 15 anni (+4,7 punti in un anno). Con alcune realtà (Valle d'Aosta al 100%, Bari Politecnico al 98,6%, Brescia e Liuc al 97,9%) che fanno l'*en plein* o ci vanno vicino.

Il panorama differisce non solo da università a università, ma anche da un'area disciplinare all'altra. Scopriamo così che l'occupabilità più elevata interessa i laureati del gruppo medico-sanitario e farmaceutico, di ingegneria industriale e dell'informazione, di informatica e tecnologie Ict, di architettura e ingegneria civile. Laddove risultano meno favorite le lauree psicologiche, artistiche/design e giuridiche.

La stessa discrepanza si estende al piano retributivo. In un panorama complessivo che vede purtroppo campeggiare il segno meno. A un anno dalla laurea la retribuzione mensile netta è in media di 1.491 euro per il primo livello e 1.495 per il secondo; il calo registrato nel giro di 12 mesi è, al netto dell'inflazione, di -1,4% per le prime e -0,9% per le seconde. Dopo cinque anni per fortuna il quadro migliora. Il guadagno netto è di 1.796 euro mensili per i laureati di primo livello e di 1.903

per quelli di secondo livello. Con un aumento dell'1,6% per questi ultimi e una sostanziale stabilità per i primi. Anche qui le variazioni possono dipendere dal gruppo disciplinare. Con il medico-sanitario e farmaceutico (+310 euro mensili netti rispetto al politico sociale), ingegneria industriale e dell'informazione (+256 euro), informatica e tecnologie Ict (+222 euro) in testa e quello giuridico (-117 euro) in coda.

L'indagine di AlmaLaurea ci restituisce poi i ben noti divari geografici e di genere. A parità di condizioni, gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati delle donne e una retribuzione superiore in media di 67 euro netti mensili. Forti sono anche le differenze territoriali: chi risiede al Nord ha il 34,8% di probabilità in più di lavorare rispetto a chi risiede nel Mezzogiorno, guadagnando in media anche 68 euro netti in più al mese.

Dinanzi a uno scenario simile non è così campato in aria che chi può espatriare lo faccia. Come ha scelto di fare, secondo un focus di AlmaLaurea dedicato al lavoro in Italia e all'estero, il 3,7% degli occupati a un anno dalla laurea con diploma ottenuto da noi e il 4,5% di quelli a cinque anni. Dove? Soprattutto in Europa se consideriamo che il 15,2% lavora in Germania, il

13,5% in Svizzera, il 9,6% in Spagna, il 9,5% in Francia, il 7,7% in Belgio, il 7,6% nei Paesi Bassi e il 7,3% nel Regno Unito. Del resto, le differenze stipendiali parlano da sole: i nostri laureati di secondo livello oltreconfine percepiscono, a un anno dalla laurea, 2.290 euro mensili netti (+57,6% rispetto ai 1.452 euro di che resta in Italia); dopo cinque anni arrivano a 2.941 euro (+59,9% rispetto ai 1.840 percepiti lungo la penisola). Non deve stupire allora che, interrogato sulla disponibilità a tornare, quasi il 70% del campione non lo sia, tra un 37% che dichiara «molto improbabile» il rientro e un 31,5% che lo ritiene «poco probabile».

Queste risposte in fondo sono solo un'altra faccia della maggiore selettività sviluppata dai nostri giovani, a prescindere dal Paese nel quale abbiano scelto di sistemarsi. Il 66,9% di chi stava per laurearsi, interrogato alla vigilia, è disposto ad accettare una retribuzione netta mensile non inferiore a 1.500 euro per un impiego a tempo pieno: una quota quasi triplicata rispetto al 24,4% del 2016. E che fa dire a Marina Timoteo, direttrice di AlmaLaurea: «Oggi i laureati guardano alla qualità del posto di lavoro. L'incrocio fra domanda e offerta di lavoro non è un incrocio fra due quantità ma fra due insiemi di qualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



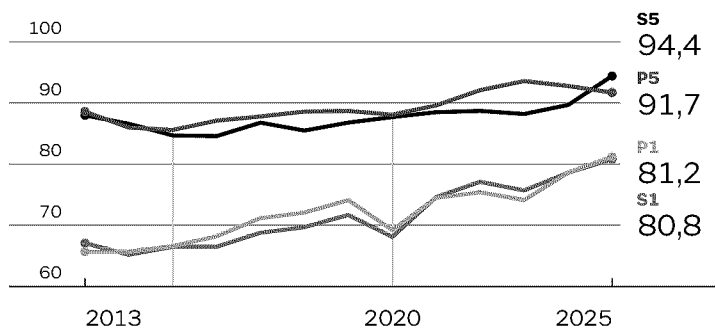
159329-IT001Q



La fotografia

IL TASSO DI OCCUPAZIONE A UNO E A CINQUE ANNI DAL TITOLO

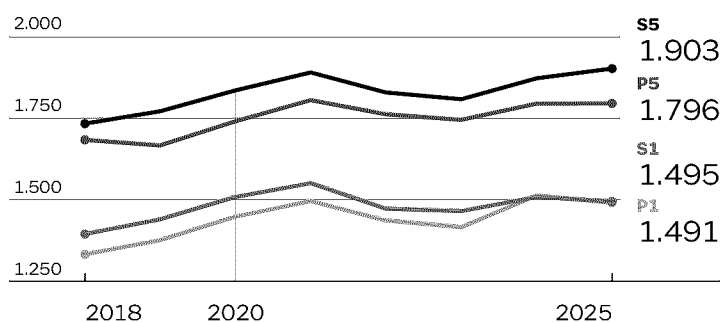
Laureati di primo e secondo livello. In percentuale



Dall'indagine emerge il doppio svantaggio che colpisce Sud e donne: -67 euro al mese rispetto agli uomini

LO STIPENDIO MENSILE NETTO A 1 E A 5 ANNI DALLA LAUREA

Laureati di primo e secondo livello. In euro



P: primo livello; S: secondo livello; 1: a un anno dal titolo; 5: a cinque anni dal titolo.
Fonte: AlmaLaurea



Lauree professionalizzanti, occupati al 90% già solo dopo un anno

La laurea continua a rappresentare una garanzia occupazionale. E le performance migliori arrivano dai percorsi professionalizzanti. A cinque anni dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione dei laureati supera infatti il 90%, una soglia che per le lauree professionalizzanti viene raggiunta già a un anno dalla conclusione degli studi. E quanto emerge dal XXVIII report Almalaurea, presentato ieri all'università della Basilicata.

L'indagine conferma una tendenza già rilevata nelle precedenti edizioni: i laureati registrano li-

velli occupazionali nettamente superiori alla media nazionale. A un anno dal conseguimento del titolo il tasso di occupazione si attesta intorno all'81% sia per i laurea-

ti triennali sia per quelli magistrali, mentre dopo cinque anni supera il 90%.

Se sul fronte dell'occupazione i dati sono positivi, resta invece il nodo delle retribuzioni. A un anno dalla laurea lo stipendio mensile netto medio è pari a 1.491 euro per i laureati di primo livello e a 1.495 euro per quelli di secondo livello. Considerando l'inflazione, le retribuzioni reali risultano in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, con cali rispettivamente dell'1,4% e dello 0,9%.

La principale novità del report 2026 riguarda però le lauree professionalizzanti, per le quali sono stati rilevati per la prima volta i dati occupazionali. «Pur trattandosi ancora di un collettivo ridotto», si legge nel rapporto, «i primi risultati sono incoraggianti: il tas-

so di occupazione supera il 90% già a un anno dal titolo, i tempi di ingresso nel mercato del lavoro sono mediamente più brevi e l'attività lavorativa svolta valorizza in misura elevata le competenze

acquisite all'università».

I laureati di questi percorsi dichiarano inoltre, più frequentemente rispetto ai colleghi dei corsi triennali tradizionali, di aver sviluppato competenze trasversali quali il lavoro di squadra, l'intraprendenza e la capacità di problem solving. Un elemento che, secondo Almalaurea, rappresenta «il primo segnale che il modello dei percorsi professionalizzanti, ancora agli esordi, può funzionare proprio sul terreno dell'efficacia del titolo».

© Riproduzione riservata

Michele Damiani





L'intelligenza artificiale può modulare i compensi

Professionisti

Gli Ordini attendono il confronto istituzionale per valutare le ricadute

**Camilla Colombo
Camilla Curcio**

Equo compenso, professionisti, intelligenza artificiale: anche su questi temi lo schema di Dlgs, presentato ieri in Consiglio dei ministri, ha iniziato a far luce. Il comma 1 dell'articolo 48 stabilisce, infatti, il principio secondo cui l'uso di sistemi di AI può comportare una modulazione dell'equo compenso in base alla legge 49/2023, modulazione ancorata alla classificazione di rischio del sistema di AI impiegato: più è elevato, più richiede al professionista competenze aggiuntive che giustificano un adeguamento del compenso.

Accogliendo con favore l'impostazione antropocentrica del provvedimento, il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commer-

cialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio, aggiunge che è particolarmente rilevante il riferimento alla necessità di aggiornare i parametri dei compensi professionali anche alla luce dell'uso dell'AI. «Le tecnologie di AI non riducono il valore della prestazione, ma ne trasformano le modalità di esecuzione, richiedendo competenze avanzate, capacità di controllo, supervisione e responsabilità più elevate. È essenziale che l'adeguamento dei parametri tenga conto dell'effettivo contenuto professionale delle prestazioni, evitando ogni automatismo che possa determinare fenomeni di concorrenza al ribasso», spiega de Nuccio.

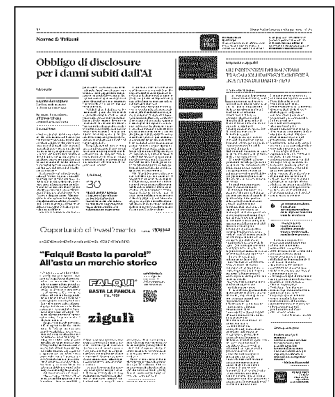
La rapida evoluzione dell'uso dell'AI nell'attività forense – un avvocato su tre già la usa a fini professionali – non toglie il focus su quello che resta il cuore della competenza dell'avvocato. «È la firma sull'atto giudiziario ciò che conta e che conferma l'assunzione di responsabilità in quanto avvocato», commenta Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense che mostra cautela di fronte all'iter normativo del testo ma si dice pronto a dialogare con il ministero della Giustizia per aggiornare i parametri forensi. «L'AI, che viene usata prevalentemente come approfondimento e affinamento della ricerca, non può né deve interferire sul piano dei compensi. Il principio del nostro or-

dinamento giuridico è la libertà degli atti: è necessario quindi tutelare il lavoro dell'intelletto per non cadere nell'omologazione».

Accendono, invece, i riflettori sulla necessità di accumulare un bagaglio ragionato di competenze i consulenti del lavoro. «Prendiamo atto con compiacimento che le istituzioni nazionali e comunitarie hanno voluto dare continuità alla regolamentazione dell'uso dell'intelligenza artificiale, cosa non avvenuta in passato con l'avvento di internet», chiarisce Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro. «Dalle nuove norme discendono disposizioni che condividiamo e che valorizzano un uso responsabile dell'AI sia nell'erogazione dei servizi professionali sia nella quantificazione del compenso. Ma per adoperarla in maniera consapevole serve la formazione».

Il loro approccio all'integrazione dello strumento resta prudente ma mai respingente: «L'essere specialisti nella gestione dei rapporti di lavoro ci consente di essere supervisori dell'AI nei contesti aziendali e orientare al meglio le scelte dei datori di lavoro», conclude De Luca, «facendo attenzione alla trasparenza degli algoritmi, alla protezione dei dati personali e a non creare discriminazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





La stretta sui Ced condiziona le aggregazioni tra professionisti

I rischi della nuova soglia

L'incompatibilità scatta se il fatturato del centro supera il 20% del totale

Non c'è conflitto per i soci che non detengono il controllo

Luca De Stefani

La stretta sui Ced, centri di elaborazione dati, con i limiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti condiziona le operazioni di aggregazione tra professionisti, riscrivendo in molti casi i piani economico-finanziari.

Ci si riferisce alle conseguenze nelle strutture societarie e professionali causate dalla riduzione dal 50% al 20% del fatturato massimo dei Ced imputabile pro-quota ai dottori commercialisti e agli esperti contabili. Da sempre, infatti, è considerato incompatibile con la professione il Ced con clienti terzi, in cui l'iscritto abbia «un interesse economico prevalente, il potere gestorio ed esercita il controllo» (condizioni tutte necessarie per la stretta) e il cui fatturato sia «prevalente» rispetto a quello professionale.

Fino al 2025, però, questa prevalenza si verificava se il fatturato del Ced era superiore rispetto alla somma del fatturato professionale (individuale o derivante, per la propria quota, dalla Stp, dalle associazioni professionali o dagli studi associati)

e del fatturato del Ced (sempre pro-quota), mentre dal 2026 questa percentuale del 50% è stata ridotta al 20% del fatturato totale (professionale e del Ced, sempre pro-quota). Inoltre, dal 2026, la verifica tra i fatturati medi delle società e dell'iscritto è passata da un «periodo quinquennale di osservazione» a un periodo di rilevazione triennale.

Anche se è prevista una disciplina transitoria dal 2026 al 2028, che prevede un'applicazione graduale del nuovo parametro del 20%, con un periodo di rilevazione quadriennale, fino al pieno regime dal 2029 in poi, molti studi sono stati costretti a trasferire da subito il business dei propri Ced alla Stp, alle associazioni professionali o alla partita Iva individuale, comprendendo i beni strumentali, i software, le banche dati e il personale dipendente, con l'inevitabile cambio del contratto collettivo.

Ne hanno risentito anche le ope-

razioni di aggregazione professionale, nonostante l'agevolazione, voluta dalla riforma fiscale, relativa al passaggio dal «regime di realizzo» a quello della «neutralità fiscale» (articolo 177-bis del Tuir), in quanto, mentre prima il possedere un Ced, per lo svolgimento di attività «strumentali o ausiliari all'esercizio della professione» (contabilità, paghe, segreteria), poteva essere un'interessante diversificazione della propria attività, con una potenziale autonomia funzionale e aziendale, oggi diventa un problema, che può generare addirittura l'incompatibilità professionale.

Molti allora stanno valutando la loro cessione a soggetti non iscritti all'Albo, ma imprenditori, solitamente iscritti alla gestione Inps Ivs commercianti (messaggio Inps del 13 novembre 2013, n. 18413), per poi acquistare da queste entità terze i servizi strumentali e ausiliari alla profes-

sione, magari a prezzi convenzionati.

Spesso la struttura degli studi prevede una Stp capofila con vari Ced satelliti, dislocati in più province, ognuno partecipato anche da non professionisti, spesso di minoranza, che sono i responsabili locali del singolo Ced.

La riduzione dal 50% al 20% del fatturato massimo dei Ced imputabile pro-quota al singolo professionista può comportare l'incompatibilità degli stessi all'esercizio della professione.

In questi casi, però, la trasformazione dei Ced in Stp non è possibile, perché l'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che «la partecipazione ad una società» tra professionisti sia «incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti».

La modifica dal 50% al 20% del fatturato massimo dei Ced imputabile pro-quota al singolo professionista ha influenzato anche le operazioni in corso di cessione degli studi professionali e dei Ced (oltre che i passaggi generazionali programmati), se i relativi contratti prevedevano il mantenimento di partecipazioni rilevanti in capo al professionista cedente per qualche anno, seguito dall'uscita graduale dello stesso nel corso degli anni successivi. La novità introdotta ha comportato spesso l'immediata incompatibilità alla professione del cedente (soprattutto se era previsto il trasferimento prima dell'attività professionale e poi dell'attività del Ced) o del professionista cessionario (nel caso opposto), con la necessità di modificare gli accordi presi e/o di trasferire le attività dal Ced alla Stp del professionista cedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Iperammortamento, parte la piattaforma per la prima fase

Le domande

Al via oggi sul portale Gse comunicazioni preventive, poi quelle di conferma

Sarà attivo da oggi, alle 12, il portale del Gse (Gestore dei servizi energetici) per la fase di comunicazione preventiva dei progetti del nuovo piano Transizione 5.0. Le imprese interessate ad accedere al nuovo iperammortamento, per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, possono trasmettere le comunicazioni accedendo alla sezione Area clienti tramite Spid. Sul sito saranno disponibili i modelli e le istruzioni di compilazione.

L'apertura dei termini è fissata da un decreto direttoriale della Dg politiche industriali del ministero delle Imprese e del made in Italy, pubblicato ieri sul sito del dicastero. Il testo specifica anche che sarà un successivo provvedimento, della stessa direzione, a individuare i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comu-

nicazioni di conferma - relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto pari almeno al 20% - e delle comunicazioni di completamento dell'investimento. A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottiene dalla piattaforma una ricevuta di avvenuto invio. Il Gse, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, entro dieci giorni dalla ricevuta, comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate oppure i dati e la documentazione da integrare nel termine, anche in questo caso, di dieci giorni.

Il decreto interministeriale Imprese-Economia, che ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera della Corte dei conti, prevede altre due comunicazioni con funzioni di monitoraggio, il cui mancato invio, a differenza delle altre, non comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Si tratta di una comunicazione da trasmettere entro il 20 gennaio di ciascun anno sugli investimenti ef-

fettuati e di una ulteriore, integrativa, da trasmettere entro il successivo 30 giugno, con piano di ammortamento e quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Ricapitolando, l'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e consente una maggiorazione fiscale del costo dei beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. Con percentuali che variano in base al valore dell'investimento: 180% per la quota fino a 2,5 milioni di euro, 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% oltre 10 e fino a un massimo di 20 milioni.

Il nuovo piano è finanziato da risorse nazionali e non più a valere sul Pnrr europeo. È dunque libero dai vincoli della clausola Dnsh (non arrecare danni significativi all'ambiente) e le agevolazioni, di conseguenza, sono accessibili anche a settori energivori prima fortemente limitati come siderurgia, fonderie, vetrerie, cartiere, cementifici.

Nella versione definitiva del decreto interministeriale trovano conferma alcune novità rispetto al vecchio piano 5.0 che era basato sui crediti d'imposta. Nel caso di acquisto in leasing, ad esempio, non servirà dimostrare il pagamento di un acconto del 20%: l'impegno si considererà assolto con la stipula del contratto.

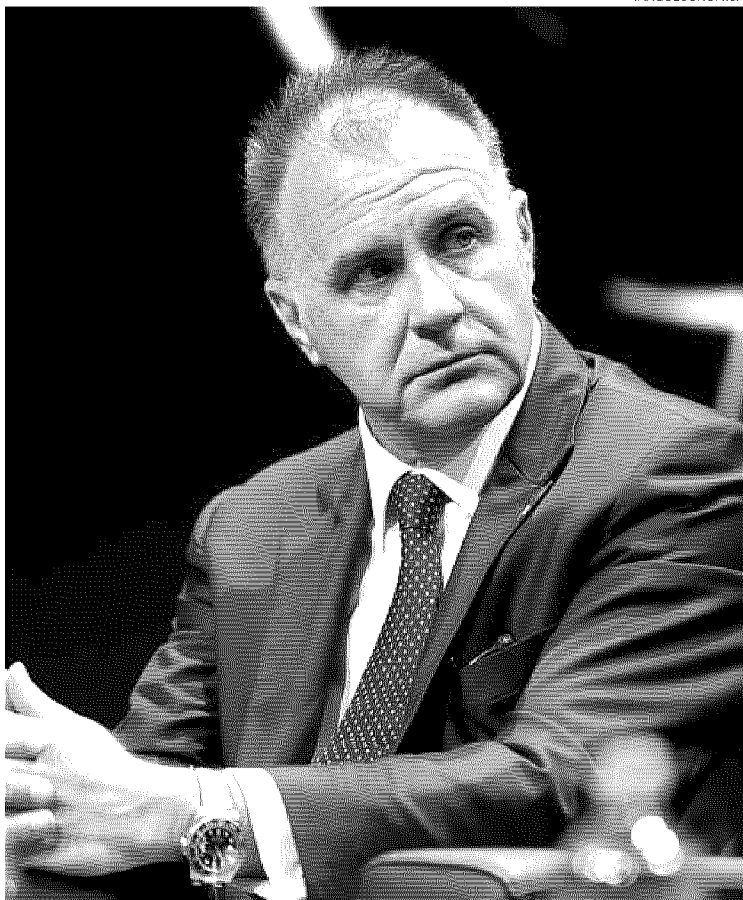
—C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





IMAGOECONOMICA



Emanuele Orsini. Presidente di Confindustria

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-IT001Q

CAM obbligatori nei ripristini stradali

I cosiddetti CAM (Criteri ambientali minimi) previsti per le opere stradali sono applicabili CAM Strade si applicano anche a ripristino sede stradale dopo la posa di sottoservizi idrici.

Lo ha chiarito il MASE, con la risposta del 20/5/2026 all'interpello presentato ai sensi dell'articolo 3-septies del d.lgs. n. 152/2006 sull'applicazione del DM 05/08/2024 che ha definito i CAM applicabili per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Il soggetto istante (Regione Veneto) aveva chiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di chiarire l'ambito applicativo dei CAM Strade con riferimento all'utilizzo dei materiali di risulta negli scavi eseguiti in sede stradale in ambito di cantieri del servizio idrico integrato.

Il primo problema posto richiedeva di stabilire se i criteri definiti nel decreto ministeriale fossero obbligatori anche per gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici; l'istante aveva inoltre posto un secondo problema; in caso di risposta affermativa in ordine all'applicazione obbligatoria dei CAM se - in ragione di tale obbligo in questi casi - fosse vietato introdurre una clausola specifica come ad esempio quella avente ad oggetto il divieto generalizzato all'utilizzo di materiali recuperati certificati.

Il Ministero ha risposto positivamente ad entrambi i quesiti. Con particolare riguardo all'obbligatorietà dei CAM per i materiali di risulta la risposta del Mase evidenzia come il paragrafo 1.1 dell'Allegato I al DM 5 agosto 2024, nel definire l'ambito di appli-

cazione dei CAM Strade, stabilisce che il decreto si applica "a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento".

Fra gli interventi considerati rientrano i "servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile" e quindi anche gli interventi infrastrutturali che prevedono specifiche operazioni di cantiere come quelle oggetto dell'interpello. Ciò è confermato anche dal capitolo 2.4 dell'allegato tecnico al decreto che include anche il criterio "rinterri e riempimenti", per il quale è previsto che il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo derivante dal cantiere medesimo o da altri cantieri, ovvero il materiale riciclato, conformi alla norma UNI 11531-1.

Da ciò si deduce che nell'ipotesi di opere di ingegneria civile su sede stradale che portino a movimenti di terra - fra cui anche gli interventi di ripristino della sede stradale conseguenti alla posa di sottoservizi idrici - occorre applicare i criteri individuati dal DM e in primis il criterio "2.4.4 Rinterri e riempimenti". Risolto il primo punto, per il Mase è agevole concludere che laddove l'ente proprietario della strada operi quale stazione appaltante o ente concedente, deve rispettare la disciplina sui CAM per gli interventi sulla sede stradale che comportino lo scavo e il ripristino della sede stessa, con obbligo di inserirli nella documentazione di gara e verificarne l'applicazione nell'esecuzione del contratto.

— © Riproduzione riservata —

